

5316/04 M

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 05/12/2003

SENTENZA

N. 02000 /2003

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| Dott. SAVIGNANO GIUSEPPE | PRESIDENTE | |
| 1. Dott. RIZZO ALDO | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE |
| 2. Dott. DE MAIO GUIDO | " | N. 016443/2003 |
| 3. Dott. TARDINO VINCENZO | " | |
| 4. Dott. NOVARESE FRANCESCO | " | |

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO UDIENZE

Richiesta copia dalla
dal Sig. GIUFFE
per dati € 232
il 16.02.04
R. ...

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) MENGHI SARTORIO ARTUTO N. IL 07/06/1938

avverso SENTENZA del 19/09/2002

TRIBUNALE di FORLI'

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere


DE MAIO GUIDO

Udito il PM nella persona del dott. V. Meloni che ha
concluso: annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché il fatto non sussiste -
Udito il difensore avv. BONIZZATO Giuliano (Rimini)

MOTIVAZIONE

Con sentenza in data 19.9.2002 del Giudice monocratico del Tribunale di Forlì, Menghi Sartorio Arturo fu condannato alla pena di euro 67,14 di ammenda, perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.221 R.D. 18.6.1931 n.773 in relaz. all'art.257 R.D. 6.5.40 n.635 ("in quanto, essendo titolare di licenza per la custodia e la vigilanza dei beni mobiliari e immobiliari, effettuava, oltre alla già autorizzata scorta dei valori, anche il trasporto degli stessi, senza aver ottenuto per tale variazione l'autorizzazione prefettizia", in Forlì il 6.8.99.

Avverso tale sentenza propose appello (poi convertito in ricorso per cassazione ex artt.593 co.3 e 568 co.5 c.p.p.) il difensore dell'imputato, il quale sostiene, con il primo motivo, "l'insussistenza della contravvenzione contestata, dovendosi desumere dagli artt.7-8-9 della licenza, che "alle Guardie Giurate spetta l'integrale controllo del mezzo di trasporto"; con la logica conseguenza che, per effettuare una scorta conforme alle prescrizioni di cui agli artt.7-8-9 della licenza, la stessa non può aver luogo che a bordo di un mezzo condotto da una guardia", a nulla rilevando, secondo il ricorrente, "che il mezzo sia o non sia di proprietà dell'Istituto di Vigilanza". E' fondato ed assorbente tale primo motivo (quanto meno nella sua istanza fondamentale di insussistenza del reato), non potendosi escludere, in base al vigente quadro normativo, che il soggetto autorizzato alla "scorta" possa esplicare la relativa attività congiuntamente al trasporto dei beni che ne costituiscono l'oggetto. Infatti, l'art.134 TULPS (compreso nel Titolo IV "delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata") non definisce -e, quindi, nemmeno delimita- l'attività di scorta, limitandosi a stabilire, per quanto qui interessa, che "senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari"; inoltre, l'art.257 del R.D.6.5.40 n.635, richiamato nel capo di imputazione, stabilisce soltanto, rispettivamente ai co.1 e 4, i requisiti contenutistici obbligatori ("deve contenere") della *domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art.134 della legge e dell'atto di autorizzazione*. In tali norme disciplinanti la materia manca, come si diceva, qualsiasi cenno alle modalità con cui i servizi di *vigilanza o custodia* vanno esercitati; da siffatta mancanza di previsione discende che le modalità stesse sono, da un punto di vista strettamente normativo, a *condotta non tipizzata* e che particolari condizioni di esercizio possono essere regolamentate, come del resto riconosciuto nella sentenza impugnata, solo dall'atto di autorizzazione. Nel caso in esame, quindi, esattamente il Giudicante ha esaminato gli articoli della licenza che interessano la questione (7-8-9), rilevando che non esiste "nel citato provvedimento amministrativo alcun accenno alla possibilità per l'Istituto di eseguire operazioni di trasporto valori, né si ritiene che tale facoltà possa desumersi in via interpretativa sulla base dei citati artt.7, 8) e 9) della licenza"; che, di conseguenza, "appare inconfutabile che *i mezzi* cui si fa menzione in tali articoli debbano essere intesi come i mezzi di proprietà di enti o privati, a favore dei quali il servizio di scorta o vigilanza è prestato, condotti da personale estraneo all'istituto di vigilanza". Tale conclusione, decisiva ai fini della



sussistenza o meno del reato, non è condivisibile, perché frutto di una petizione di principio, non collegata alle premesse, in quanto, anche da un punto di vista logico, una condotta *vincolata* nei termini citati non può di certo discendere dalla mancanza di una qualsiasi previsione regolamentare; siffatta mancanza di particolari norme (in senso ampio) disciplinanti la concreta esplicazione delle attività di vigilanza e custodia induce, invece, a ritenere che le dette concrete modalità di esercizio dell'attività sono libere (salvi, beninteso, i limiti fissati in via generale dal cit. art.257 co.4 R.D.6.5.1940 n.635) e che l'attività stessa ben può, in mancanza di esplicite previsioni contrarie dell'atto di autorizzazione, essere esplicata *anche* mediante il trasporto dei beni da vigilare. Sulla base dei rilievi che precedono deve, in definitiva, ritenersi che la sentenza impugnata è inficiata dalla violazione degli artt.134 R.D. 773/1931 e 257 R.D.635/1940; la sentenza stessa, pertanto, va annullata senza rinvio, appunto perché la condotta incriminata non rientra nella previsione punitiva di cui alle norme citate.


P. Q. M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deliberato il 5.12.2003

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott. *Fiorina Donati*

